

Determinazione 6 dicembre 2012, n. 12/12

Definizione delle modalità di comunicazione delle informazioni, di cui al comma 4.3 dell'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ELETTRICITA' E GAS DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il 6 dicembre 2012

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità del 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: direttive sul codice di rete);
- la deliberazione dell'Autorità del 9 giugno 2006, n. 111/06;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 recante disposizioni in materia di razionalizzazione dei flussi informativi nel settore della produzione di energia elettrica attraverso la creazione del sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione e delle relative unità (di seguito: GAUDÌ);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) ed il relativo Allegato B (TIME);
- il documento per la consultazione 6 dicembre 2011, DCO 45/11.

Considerato che:

- nel corso di un'ampia fase di consultazione in vista del quarto periodo regolatorio, l'Autorità ha individuato, tra l'altro, una serie di obiettivi volti a garantire l'efficienza nell'attività di misura, tra cui:
 - assicurare che il dato di misura sia reso disponibile in modo non discriminatorio a tutti gli aventi titolo;
 - individuare con precisione i soggetti responsabili dell'attività di misura;
 - agevolare gli investimenti in nuovi misuratori adeguati alle esigenze di mercato, al fine, tra l'altro, di ridurre i costi per gli operatori che utilizzano il servizio e conseguentemente di ridurre i costi per i consumatori finali;
 - assicurare e facilitare l'attuazione della disciplina regolatoria promuovendone la semplificazione;
- nel perseguimento di tali finalità l'Autorità ha preannunciato, nell'ambito del medesimo processo di consultazione, l'intenzione di rivedere le responsabilità in relazione al servizio di misura, in particolar modo con riferimento al perimetro della

rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) e ai punti di immissione (impianti di produzione);

- a fronte degli esiti della procedura consultiva, con la deliberazione ARG/elt 199/11, l'Autorità ha adottato, fra l'altro, un separato e specifico testo integrato per la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica (TIME) con l'intento di:
 - ricomprendere in un unico testo le disposizioni oggi presenti in differenti provvedimenti;
 - omogeneizzare le disposizioni inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica;
 - avviare un processo di revisione dell'attribuzione delle responsabilità delle attività del servizio medesimo, nell'ambito di uno specifico testo integrato, al fine di migliorare la controllabilità del servizio nonché la robustezza dei suoi esiti a beneficio del sistema elettrico in generale;
- con la medesima deliberazione ARG/elt 199/1, l'Autorità ha:
 - rinviato l'effettiva implementazione del processo di ridefinizione delle responsabilità nell'erogazione del servizio di misura, pur prevedendone l'assetto futuro almeno con riferimento alla responsabilità delle attività di rilevazione, registrazione e messa a disposizione dei dati di misura in particolare con riferimento al perimetro della RTN;
 - in via transitoria, confermato che, in continuità con il periodo regolatorio precedente, la responsabilità delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori;
 - previsto una fase di acquisizione di elementi informativi utili alla ridefinizione delle responsabilità del servizio, conformemente a quanto rappresentato nel DCO 45/11.

Considerato inoltre che:

- in particolare, in vista delle finalità di cui al precedente alinea, il comma 4.3 del TIME prevede che:
 - Terna invii all'Autorità indicazioni dettagliate circa i sistemi di misura con riferimento a tutti i punti di perimetro della RTN ovvero di tutti i punti ove avvengono i transiti di flussi di energia elettrica con la RTN; tali punti constano dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione, dei punti di prelievo e dei punti di immissione sulla RTN;
 - l'acquisizione degli elementi informativi di cui al precedente alinea avvenga con modalità stabilite dal Direttore della Direzione Infrastrutture.

Considerato infine che:

- gli algoritmi di riporto delle misure dell'energia immessa per i punti di immissione risultano già censiti nell'ambito del sistema Gaudì.

Ritenuto:

- necessario stabilire le modalità di invio delle informazioni di cui al comma 4.3 del TIME, precisandone altresì i contenuti;

- escludere dalle informazioni di cui al precedente punto quelle già disponibili in altri sistemi informativi e da questi facilmente estraibili e abbinabili alle informazioni di cui sopra;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi del comma 4.3 del TIME, il formato, allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A), che concerne le informazioni in materia di servizio di misura relative ai punti di perimetro della rete di trasmissione nazionale;
2. di prevedere che Terna compili e invii all'Autorità l'Allegato A, nel medesimo formato elettronico reso disponibile unitamente alla presente determina, per ciascun punto di misura e ciascuna unità di produzione con riferimento a ciascun punto di perimetro della RTN;
3. di prevedere che Terna invii all'Autorità, unitamente alla compilazione dell'Allegato A secondo quanto indicato al punto 2 della presente determina, una relazione contenente:
 - le informazioni circa lo stato dell'arte dell'esercizio del servizio di misura e le criticità connesse alla determinazione dei flussi di energia elettrica in entrata e in uscita dal perimetro della Rete di Trasmissione Nazionale;
 - gli algoritmi utilizzati per la determinazione delle misure limitatamente ai punti di prelievo, laddove utilizzati, nonché le informazioni necessarie alla comprensione degli algoritmi medesimi;
 - ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di quanto previsto dal comma 4.4 del TIME;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
5. di trasmettere il presente provvedimento a Terna.

Milano, 6 dicembre 2012

Il Direttore
Andrea Oglietti